

(9) Arg. ex art. 5 c.c.: SCALFI, *Errare humanum est. Perseverare diabolicum*, *Resp. civ.* 1976, 466.

(10) Per muovere da BESSONE e ROPPO, *Lesione della integrità fisica e « diritto alla salute »*. Una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona, *Giur. it.* 1975, I, 2, 54, fino agli importanti contributi della Scuola pisana, raccolti da BUSNELLI e BRECCIA, *Tutela della salute e diritto privato*, Milano 1978, 519 ss.

(11) Per una ricostruzione della problematica costituzionale v. ALPA, *Diritto alla salute e tutela del consumatore*, *Riv. trim. dir. pubbl.* 1975, 652 ss.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. I — 26 maggio 1981 n. 3456 — Pres. Zappulli — Est. Sensale — P. M. Caristo (concl. conf.) — Viceré (avv. Barengli) c. Impresa Statale per il Commercio con l'Estero della Repubblica Socialista di Romania Prodexport. (*Cassa App. Roma 6 marzo 1978*).

[788/92] Delibazione (giudizio di) - Sentenze arbitrali straniere - Presupposti e condizioni dell'azione - Convenzione di New York - Produzione della decisione arbitrale e della clausola compromissoria - Onere del richiedente - Mancata esibizione - Rilevabilità *ex officio* - Conseguenze - Condizioni impeditive della delibazione - Onere di deduzione (e prova) della controparte. (Cod. proc. civ., art. 800; Convenzione di New York 10 giugno 1958, sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, art. IV, V; l. 19 gennaio 1968 n. 62, di ratifica della Convenzione di New York 10 giugno 1958).

Ai sensi degli art. IV e V della Convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere (esecutiva in Italia ex l. 19 gennaio 1968 n. 62) la produzione della decisione arbitrale e (contestualmente) dell'accordo scritto contenente la clausola compromissoria, costituiscono elementi costitutivi ed integranti della domanda di riconoscimento di efficacia della detta decisione all'estero, il difetto dei quali è rilevabile ex officio nel giudizio di delibazione (con i conseguenti effetti negativi sull'ammissibilità dell'istanza); diversamente, delle eventuali condizioni impeditive della delibazione è la parte, nei cui confronti è chiesto il riconoscimento, che ha l'onere di deduzione e di prova (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., denuncia la violazione della l. 19 gennaio 1968 n. 62 di ratifica della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze ed in particolare degli art. IV e V, in relazione ai principi circa l'esistenza dei presupposti e condizioni dell'azione, nonché agli art. 797 e 808 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato efficace nello stato italiano la decisione della commissione arbitrale presso la camera di commercio di Bucarest, benché non fosse stato prodotto in giudizio l'originale o copia equipollente dell'accordo scritto, contenente la clausola compromissoria.

La censura è fondata.

L'art. IV della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (cui lo Stato italiano ha dato piena esecuzione con la l. 19 gennaio 1968 n. 62) fa obbligo a colui, il quale chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera in un paese diverso da quello nel quale è stata pronunciata, di produrre « *en même temps que la demande* » l'originale o copia autenticata della sentenza e della convenzione scritta, con la quale le parti si sono obbligate a definire la controversia mediante arbitrato, intendendosi per convenzione scritta una clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi (art. II). Ed il successivo art. V stabilisce che il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale devono essere rifiutati, su richiesta della parte contro la quale sono invocati, se questa provi, fra l'altro, l'invalidità della convenzione secondo la legge cui le parti l'abbiano assoggettata (e, in mancanza, secondo la legge del luogo dove la sentenza è stata resa) o che l'oggetto della

decisione arbitrare non sia compreso nella previsione del compromesso o della clausola compromissoria.

Dalla lettura congiunta dei due articoli sopra richiamati si desume che — se, in base alle norme del nostro codice di rito, l'attore nel giudizio di delibazione deve provare gli elementi di fatto in cui si concreta la competenza giurisdizionale del giudice straniero, la quale costituisce una delle condizioni dell'azione diretta a far attribuire efficacia nell'ordinamento italiano alla sentenza straniera, senza che, peraltro, sia consentito al giudice di supplire all'inerzia e alla negligenza della parte mediante l'ordine di esibizione di documenti o la richiesta d'informazioni (sent. n. 903 del 1978) — secondo la convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62, la produzione della convenzione scritta, poiché deve avvenire « *en même temps que la demande* », è richiesta come presupposto necessario per introdurre il giudizio di delibazione, cioè come elemento costitutivo ed integrante della domanda, rispetto alla quale le circostanze che la controparte deve dedurre e provare a norma dell'art. V (ad alcune delle quali si è accennato) hanno efficacia impeditiva della decisione, ed è fatto carico alla parte convenuta di darne la prova soltanto se, dal canto suo la parte istante abbia posto in essere, mediante la produzione della sentenza e della convenzione contemporaneamente alla proposizione della domanda, il presupposto per l'introduzione del giudizio.

Dal confronto delle due norme e dal coordinamento di esse si ricava, dunque, il principio, secondo il quale la delibazione dev'essere rifiutata se la parte che la chiede non produca, contemporaneamente alla domanda, la decisione arbitrare da delibare e la convenzione scritta, contenente il compromesso o la clausola compromissoria, e che, ove ciò avvenga e la controparte deduca una delle circostanze indicate nell'art. V, il rifiuto della delibazione è conseguenza della prova che, in un giudizio validamente instaurato, la parte deducente abbia fornito di tali circostanze.

Tale impostazione è coerente con il rilievo che, mentre in ordine alle circostanze impeditive della decisione, di cui all'art. V, è posto a carico della parte, contro la quale è instaurato il giudizio di delibazione, un onere di deduzione (e di prova), la mancata produzione della sentenza e della convenzione da parte dell'istante non dev'essere oggetto di deduzione e di eccezione della controparte, affinché spieghi i suoi effetti negativi sulla istanza di delibazione, ma dev'essere rilevata dal giudice.

Ha errato, quindi, la Corte del merito nel non ritenere necessaria la produzione, contemporaneamente alla domanda di delibazione, della convenzione scritta, sul presupposto di poterne desumere il contenuto della decisione arbitrare e dall'accertamento e interpretazione che l'arbitro straniero ne abbia fatto. In tal modo, infatti, la corte del merito ha violato l'art. IV della convenzione di New York e si è posta in contrasto con i principi che, anche al di fuori dell'applicazione di essa, questa Corte ha fissato, allorché ha affermato che il giudice della delibazione, nell'accertare la competenza del giudice straniero, è tenuto a svolgere un'indagine del tutto autonoma da quella, non vincolante, compiuta dal giudice straniero per affermare la propria giurisdizione (sent. n. 903 del 1978), al fine di accertare l'estensione della clausola compromissoria, in quanto tale indagine si risolve in un giudizio sulla estensione della giurisdizione del giudice straniero (sent. n. 211 del 1968).

E ciò non tanto perché l'attuale ricorrente aveva contestato l'esistenza della convenzione scritta, assumendo che la clausola compromissoria, la quale aveva dato origine alla decisione arbitrare, contenesse un contratto diverso da quello di cui si era chiesta l'applicazione (e, precisamente, un *addendum* del 19 agosto 1970 rispetto al contratto del 21 gennaio 1970) ed aveva specificamente eccepito la mancata esibizione della convenzione; quanto perché, ove pure tali contestazioni fossero mancate, la esibizione della convenzione era necessaria, sia perché essa, ai sensi dell'art. II, doveva essere « scritta » (e, quando la forma scritta sia richiesta *ad substantiam* o *ad probationem* la mancata contestazione non esime dall'onere della prova nella forma indicata: sent. n. 198 del 1967), sia perché il potere-dovere del giudice della delibazione di accertare l'estensione della giurisdizione straniera richiedeva l'esame diretto della convenzione, allo scopo di controllare che la clausola compromissoria avesse i requisiti formali di cui all'art. II e che la

controversia fosse inclusa nella previsione della clausola.

Pertanto, il primo motivo del ricorso dev'essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, con i quali il ricorrente censura la sentenza impugnata: a) per avere dichiarato efficace nello Stato italiano la decisione della commissione arbitrale presso la Camera di commercio di Bucarest, organo dell'amministrazione dello Stato come la Prodexport, in violazione dei principi d'indipendenza e imparzialità del giudice; e per avere rifiutato il riesame del merito della controversia giustificato dalla mancata notificazione dell'atto di nomina degli arbitri e di quello di costituzione del collegio arbitrale; b) per non avere ritenuto che gli atti di informazione dovuti ad esso ricorrente dovessero avvenire mediante « notificazione », quale modo di comunicazione processuale secondo la legge italiana; c) per non avere considerato che la clausola compromissoria non era specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; d) per avere pronunciato la delibazione, benché esso ricorrente fosse stato condannato a pagare una somma di dollari raggugliati in valore aureo, in contrasto con l'ordinamento italiano che ha abolito il sistema del ragguglio.

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, per nuovo esame alla stregua dei principi sopra enunciati. (*Omissis*)

(1) Cfr., le decisioni richiamate nell'*iter* della motivazione Cass. 23 febbraio 1978 n. 903, *Giust. civ. Mass.* 1978, 368; Cass. 25 gennaio 1968 n. 210, in questa *Rivista* 1968, I, 1053; Cass. 23 gennaio 1967 n. 198, *Giust. civ. Mass.* 1967, 99.

In generale sul riconoscimento delle sentenze arbitrali estere v. MARINO, *Arbitrato (diritto internazionale privato)*, *Encicl. dir.*, II, Milano 1958, 969 ss. In particolare sulla disciplina risultante dalla Convenzione di New York, v. poi LUZZATO, *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la convenzione di New York*, *Riv. dir. internaz. priv. e proc.* 1968, IV, 248 ss.; CANSACCHI, *La deroga alla giurisdizione italiana nell'ambito della Convenzione di New York*, *Rass. arbitr.* 1974, 51; FOIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali in Italia circa l'interpretazione della Convenzione di New York sull'arbitrato*, *Riv. dir. internaz. priv. e proc.* 1976, 229; SCIRÈ, *In tema di clausola arbitrale derogativa della giurisdizione e di applicazione della Conv. di New York*, *Processo civ.* 1976, 339.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 25 maggio 1981 n. 3409 — Pres. Rossi — Est. Panzarani — P. M. Berri (concl. parz. diff.) — Vargas (avv. Boldrini, Secondari) c. Ministero della pubblica istruzione (Avv. Gen. Stato) e Università degli studi di Camerino.

(Regolamento di giurisdizione e di competenza).

[1616/300] Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di università - Incaricati - Assenza di un valido atto di nomina - Svolgimento di attività di insegnamento in via di fatto - Costituzione di un rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Azione per la retribuzione della prestazione di fatto - Esclusione - Azione di ingiustificato arricchimento innanzi al giudice ordinario - Ammissibilità. (Cod. civ., art. 2041, 2126; cod. proc. civ., art. 409 n. 5; l. 26 gennaio 1962 n. 16, provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore, art. 5; l. 19 febbraio 1979 n. 54, di conversione del d.l. 23 dicembre 1978 n. 817, norme transitorie per il personale precario, art. 1; d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, art. 123).

Il professore universitario incaricato il quale, privo di un valido ed efficace atto di nomina, abbia di fatto svolto attività di insegnamento nell'ambito dell'università, non può né invocare innanzi al giudice amministrativo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il diritto alla relativa retribuzione, né chiedere innanzi al giudice del lavoro la

esentata quando il detto termine era ampliato
ne, quanto al danno per omissioni contributive,
il primo giudice; per le stesse ragioni che lo ave-
ritendere inammissibile l'eccezione di prescrizione,
to come tardiva l'offerta di integrazione contri-
navà che non esiste alcuna norma che dia fa-
di lavoro di scegliere tra risarcimento del danno
il fondo di previdenza.
so con tre motivi l'E.n.el.; resiste con contro-
Rusciano.

Decisione. — (Omissis). Con il secondo motivo,
ando violazione dell'art. 20 legge 11 agosto 1973
applicazione dell'art. 426 cod. proc. civ., e viola-
Cost., si duole che i giudici del merito abbiano
nuto che fosse in facoltà del giudice, davanti al
già incardinato doveva proseguire dopo l'entrata
gge n. 533 del 1963, fissare un termine perentorio
delle difese, ed inoltre che tale facoltà fosse
nte esercitata con la fissazione di un unico termi-
le parti. Deduce, infine, che se l'interpretazione
delle norme in questione da parte dei giudici
se essere ritenuta corretta, non si potrebbe non
ro legittimità costituzionale in quanto la fissa-
tico termine per entrambe le parti violerebbe il
del convenuto.

ha fondamento. L'art. 20 legge n. 533 del 1973
amente l'applicabilità ai giudizi in corso della
contenuta, ma solo per alcuni aspetti discipli-
pendenti al momento della sua entrata in vi-
enr sistema completo di diritto transitorio.
e data all'interprete compiere l'adattamento
esso di norme ai procedimenti iniziati col vec-

ui interessa occorre individuare le norme appli-
che lo svolgimento dei procedimenti pendenti al
ata in vigore della legge n. 533 sia informato
di rapidità, concentrazione ed oralità che ca-
ovo sistema processuale, con particolare riguar-
ompleta determinazione del *thema decidendum*
izio di primo grado. E sul punto viene, innanzi-
che, mentre per i giudizi iniziati col nuovo rito
ta provvedono le norme che regolano tempi e
zione delle parti, per i giudizi già iniziati e per
littorio si sia già instaurato nei limiti del vec-
che indicate non giovano non potendosi ipotiz-
ntrasto con esigenze di economicità e rapidità,
di ripetere *ex novo* atti almeno in parte già
gli schemi normativi previgenti.

individuare quelle norme che, regolanti fatti-
tere di identità o similarità con la situazione
irettamente disciplinata, debbano essere analo-
e. Nel caso in esame, in particolare, si tratta
igenza del rispetto delle facoltà delle parti, le
vec rito potevano modificare domande e
fino all'udienza di rimessione al collegio, con
preclusioni rigidamente stabilite dalla legge

le idee, appare del tutto corretta ed informata
interpretativi l'applicazione che il giudice di
tto dell'art. 426 cod. proc. civ., novellato, che,
a in via generale il passaggio dal rito ordina-
ro. Anche in questa ipotesi, infatti, esiste quel-
nonizzazione di cui si è detto, necessità alla
norma citata. Certo, al caso in esame, non po-
a in via diretta la normativa dell'art. 426 cod.
in senso stretto, trattandosi di procedimento
nato come giudizio di lavoro, non può parlarsi
to ordinario al rito speciale, intesi come siste-
temporaneamente vigenti, ma ben l'applicazio-
fatta per via di analogia ai procedimenti che
svolgimento si trovavano ad essere regolamen-
nativi susseguirsi nel tempo.

426 disciplina direttamente soltanto i procedi-
avanti al pretore (designato dalla nuova legge
imo grado competente per materia), ma è al-
oblemi e le esigenze di cui si è fatto cenno
essere il procedimento pendente davanti al tri-
te a decidere, per disposizione di diritto tran-
strutturare. E sul punto, rispondendo a rilievo
opportuno rilevare che ciò che conta è l'orga-
na fisica del singolo magistrato.

2750
X Foro
Stalano
del I
od 104 (1901)
PP 2750-2753

che il pretore, quando accerti la ricorrenza dei pre-
supposti per la trasformazione del rito da ordinario a speciale,
deve fissare l'udienza di discussione ed il termine perentorio per
la eventuale integrazione degli atti introduttivi, impone provve-
dimenti, che, rispondendo a quelle esigenze di rapidità e concen-
trazione proprie delle controversie di lavoro, non sacrificano le
legittime aspettative delle parti e l'esercizio delle loro facoltà pro-
cessuali. Ora, come si è già incidentalmente ricordato, l'art. 426
cod. proc. civ. prevede per l'eventuale integrazione degli atti in-
troduttivi la fissazione di un unico termine perentorio per en-
trambe le parti ed a tale norma si sono attenuti i giudici del
merito.

Non sfugge all'attenzione di questa corte che dalla fissazione
di un unico termine per l'attore e per il convenuto potrebbe deri-
vare una lesione del principio del contraddittorio e del diritto
di difesa delle parti, qualora l'effettiva integrazione degli atti in-
troduttivi comporti una modificazione ed un ampliamento del te-
ma del decidere. Tuttavia tale problema esula dall'oggetto della
presente controversia in quanto l'eccezione di prescrizione solle-
vata dall'E.n.el. è correlativa a domande che il Rusciano aveva
già proposto con l'iniziale atto di citazione e non con memoria
presentata successivamente alla fissazione del termine da parte
del giudice di primo grado. Si può concludere quindi che quando
l'E.n.el. ebbe comunicazione del provvedimento di fissazione del
termine perentorio, avendone la possibilità, aveva anche l'onere
di prospettare entro il termine stesso tutte le eccezioni, ed in
particolare quella di prescrizione, che riteneva pertinenti.

Con tali ultime considerazioni si è anche dimostrata l'irri-
levanza, ai fini della decisione della controversia, dell'accennata
questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli art. 20 legge n. 533 del 1973 e 426 cod. proc. civ., laddove
prevede la fissazione di un termine unico per entrambe le
parti. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 26 maggio
1981, n. 3456; Pres. VIGORITA, Est. SENSALÉ, P. M. CARISTO (concl.
conf.); Vicerè (Avv. BARENGHI) c. Prodexport. Cassa App. Roma
6 marzo 1978.

**Delibazione — Sentenza arbitrale straniera — Convenzione di
New York 10 giugno 1958 — Produzione del contratto conte-
nente la clausola compromissoria — Necessità (Legge 19 gennaio
1968 n. 62), adesione alla convenzione per il riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New
York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione: convenzione, art. IV,
V).**

*Ai sensi dell'art. IV della convenzione di New York del 10 giugno
1958, la delibazione in Italia di una sentenza arbitrale pronun-
ciata all'estero deve essere rifiutata — anche in assenza di spe-
cifica eccezione — se la parte non produce, con la domanda di
delibazione, l'originale o la copia autenticata della convenzione
scritta contenente il compromesso o la clausola compromissoria
(nella specie, non ritenuta necessaria dalla corte di merito, sul
presupposto di poterne desumere il contenuto dalla decisione
arbitrale oggetto di delibazione). (1)*

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto di cita-
zione notificato il 26 maggio 1975 la Prodexport, impresa statale
per il commercio con l'estero della Repubblica socialista di Ro-

(1) In giurisprudenza, per l'affermazione che per ottenere la deli-
bazione di una sentenza arbitrale straniera è necessario produrre,
contestualmente alla domanda di delibazione, la convenzione scritta
contenente il compromesso o la clausola compromissoria pena, in
difetto, il rigetto — anche d'ufficio — della domanda, cfr. App. Na-
poli 17 marzo 1979, *Foro it.*, Rep. 1980, voci *Arbitrato*, n. 43 e
Giurisdizione civ., n. 40; in senso sostanzialmente analogo, in motiva-
zione, cfr. App. Messina 19 maggio 1976, *id.*, Rep. 1978, voce *Deli-
bazione*, n. 35.

In ordine al problema, assai più controverso, dei requisiti di
forma della clausola compromissoria necessari per la delibazione della
sentenza arbitrale straniera, cfr., da ultimo, Cass. 7 ottobre 1980,
n. 5378, *id.*, 1981, I, 1142, con nota di richiami.

Le sentenze citate in motivazione relative alla rilevanza d'ufficio
della incompetenza giurisdizionale del giudice straniero, della esten-
sione della clausola compromissoria e della sussistenza del requisito
della forma scritta, leggansi: Cass. 23 febbraio 1978, n. 903, *id.*,
Rep. 1978, voce cit., n. 13; 25 gennaio 1968, n. 211, *id.*, Rep. 1968,
voce cit., n. 14; 23 gennaio 1967, n. 198, *id.*, Rep. 1967, voce *Arbi-
trato*, n. 25.

yB VII, 47

